

Sig. Presidente del Consiglio

e p.c.

Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Question time – *Chiarimenti in merito all'introduzione del limite del 25% per singola cooperativa nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e scolastica specialistica.*

I sottoscritti Consiglieri Comunali Mallardo Francesco, Panico Domenico, Pianese Gianluca, Pianese Giovanni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36 del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale

ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36 del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale

#### INTERPELLANO

Il Sindaco e/o l'Assessore delegato su quanto di seguito riportato

Premesso che

- con determina N. 1484/2025 DEL 17 agosto 2025 viene approvato l'avviso pubblico per L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI ED ANZIANI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA O ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI;
- il suddetto bando introduce per la prima volta il limite massimo del 25% delle attività affidabili a ciascun soggetto partecipante per i servizi di assistenza domiciliare e scolastica specialistica;
- in passato erano stati avviati dei tentativi di procedere mediante gara d'appalto, poi sospesa a seguito delle forti rimozioni dei lavoratori, famiglie beneficiarie e sindacati, con il richiamo ai principi di accreditamento e libera scelta, previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- da oltre venti anni, i servizi sono stati garantiti attraverso l'accREDITamento. Consentendo agli utenti la libera scelta del soggetto erogatore del servizio. Prerogative queste che, solitamente, hanno garantito continuità del servizio, qualità del servizio, continuità occupazionale ed assorbimento occupazionale anche di operatori provenienti da cooperative fallite;
- a tutt'oggi e, quindi, con fortissimo ritardo il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è ancora fermo, mentre dovrebbe andare di pari passo con l'inizio dell'anno scolastico;

#### CONSIDERATO CHE

- la normativa regionale (Reg. Campania n. 4/2014) e le linee nazionali ANAC sul tema dell'accREDITamento insistono sul principio della libera scelta dell'utente;
- la giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) ha più volte ribadito che eventuali limiti quantitativi possono essere legittimi solo se adeguatamente motivati, proporzionati e sorretti da una istruttoria seria e documentata;

- non risulta siano state rese pubbliche relazioni istruttorie che giustifichino la scelta del 25% come soglia congrua, né misure di salvaguardia per garantire la continuità assistenziale ed occupazionale;

#### RITENUTO CHE

-l'introduzione del limite del 25% rischia di determinare conseguenze occupazionali e sociali rilevanti, incidendo sulla stabilità contrattuale dei lavoratori coinvolti e soprattutto sulla continuità del rapporto tra utente ed operatore. I fruitori di codesto servizio sono soggetti fragili che tendono ad affezionarsi all'operatore con cui si è stabilito un rapporto lungo e duraturo. Il cambio dell'operatore per la maggior parte di questi soggetti diventa un dramma abnorme.

#### CHIEDONO PER SAPERE

- quanti utenti dei servizi di assistenza domiciliare e scolastica specialistica risultano attualmente scoperti o in lista d'attesa a causa dell'introduzione del tetto del 25%?

- quanti lavoratori a tempo determinato e quanti a tempo indeterminato rischiano concretamente il licenziamento o la mancata riconferma?

- Quali sono i criteri e le basi istruttorie che hanno portato ad individuare nel 25% e non in un'altra percentuale più graduale (ad esempio il 40% o il 50% o altro) il limite massimo per singolo ente accreditato?

- sono stati valutati e stimati i costi economici e sociali di eventuali licenziamenti, interruzioni e nuove prese in carico da parte di operatori diversi?

- sono stati valutati e stimati i danni ed i disagi che verranno inferti ai fruitori del servizio a causa dell'eventuale cambio dell'operatore?

- come si concilia la decisione del tetto del 25% con il principio di libera scelta dell'utente sancito dalle norme regionali e nazionali in materia di accreditamento?

- quali garanzie di continuità assistenziale sono previste per le famiglie, considerato che l'ente subentrante non ha obbligo di mantenere la stessa figura professionale?

- è stata prevista una clausola sociale che assicuri la tutela dei lavoratori attualmente impiegati, evitando licenziamenti e precarizzazioni?

- perché si intende destabilizzare un sistema fino ad oggi funzionante, che anziché produrre vantaggi all'Ente Comune, ai lavoratori ed ai fruitori del servizio, rischia soltanto di provocare una ulteriore emergenza sociale ed occupazionale sul nostro territorio?

- per quali motivi il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è ancora fermo, mentre dovrebbe andare di pari passo con l'inizio dell'anno scolastico?

Giugliano li 11/10/2022

I Consiglieri  
